

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio - Presidente -  
Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -  
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere -  
Dott. VALITUTTI ANTONIO - rel. Consigliere -  
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONIDA RECH 76, presso lo studio dell'avvocato POERIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCARPANTONI CARLO, giusta Delib. G.C. 29 aprile 2010, n. 46 e giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

C.E. (OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 10/05/2010 della Commissione Tributaria Regionale di L'AQUILA dell'1.1.2.08, depositata il 05/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

La Corte:

**RILEVATO IN FATTO**

che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"Con sentenza n. 10/V/10 la CTR dell'Abruzzo rigettava l'appello proposto dal Comune di Roseto degli Abruzzi avverso la sentenza di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da C.E. nei confronti dell'avviso di accertamento, ai fini ICI, per l'anno 2000. Il giudice di appello riteneva, invero, che l'amministrazione comunale fosse decaduta dal potere di rettifica della dichiarazione della contribuente, per decorso del termine triennale dalla presentazione della dichiarazione medesima (2000), ai sensi della L. n. 504 del 1992, art. 11 (nel testo applicabile *ratione temporis*) essendo stato l'avviso di accertamento in questione consegnato all'ufficio postale per la notifica il 29.12.05, ma consegnato alla C. solo in data 11.1.2006. Avverso la sentenza n. 10/V/10 ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Roseto degli Abruzzi articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 12 e 14 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. L'intimata non ha svolto attività difensiva. La censura appare manifestamente fondata.

La CTR ha, invero, ritenuto che l'amministrazione abbia notificato l'avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione della contribuente oltre il termine (31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione) previsto dalla L. n. 504 del

1992, art. 11 non essendo applicabile agli atti impositivi - a suo avviso - il principio, enunciato dalla Consulta in relazione agli atti processuali (sentenza n. 477/02), secondo cui la notifica si perfeziona per il notificante alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (o al personale dell'ufficio postale). Tale assunto non può essere condiviso. Va osservato, infatti, che il principio - enunciato da C. Cost. 477/02 e C. Cost. 28/04 - secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria. Ne discende che è tempestiva la spedizione dell'avviso di rettifica effettuata - come nel caso di specie - prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente a tale scadenza (cfr. Cass. 15298/08, 1647/04). Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 1";

- che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

-che non sono state depositate conclusioni scritte dal P.M., nè memorie.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria dell'Abruzzo, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte Suprema di Cassazione; accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR dell'Abruzzo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente grado del giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2012